

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

37.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALBORGHETTI

INDI

DEL PRESIDENTE BOTTA

INDICE

	PAG.	PAG.	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
RUBINO ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1136);			
LA TORRE ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1199);			
SALADINO ed altri: Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1238)	314		
PRESIDENTE	314, 316		
CUSUMANO	315		
FORNASARI, <i>Relatore</i>	314		
REINA	316		
ROSSINO	315		
		PAG.	
		SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	314
		TANCREDI	316
		Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		S. 1426. — Consolidamento della Torre di Pisa (<i>Approvato dal Senato</i>) (2942);	
		NICOLAZZI ed altri: Nuove norme per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa (1615)	317
		PRESIDENTE	317, 320
		CIUFFINI	318
		CUSUMANO	319
		SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	320
		TANCREDI, <i>Relatore</i>	317, 320
		Disegni e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		Disposizioni riguardanti l'ordinamento del personale dell'ANAS (1550-ter);	

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il triennio 1979-1981 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale della Azienda medesima (2799);	
PISONI e FIORET: Norme per l'inquadramento nel ruolo degli operai permanenti dello Stato di coloro che hanno prestato o prestano servizio sulle strade statali retribuiti in forma indiretta (167)	322
PRESIDENTE	322, 323, 328, 331
EBNER	330
FACCHINI	327, 330
GIGLIA	330
ROCELLI, <i>Relatore</i>	323, 328
SANTI	330
SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	330

Votazioni segrete:

PRESIDENTE	317, 322, 331
----------------------	---------------

La seduta comincia alle 10.

ROSSINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Rubino ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1136); La Torre ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1199); Saladino ed altri: Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rubino ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicem-

PAG.

bre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo »; La Torre ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo »; Saladino ed altri: « Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, a condizione che la legge 27 dicembre 1973, numero 927, sia abrogata e che la nuova autorizzazione di spesa risulti essere pari a 40 miliardi, articolata sui seguenti anni: un miliardo di lire per il 1982, 9 miliardi di lire per il 1973 e 10 miliardi di lire per i rimanenti tre anni.

FORNASARI, *Relatore*. Per uniformarlo alle condizioni contenute nel parere espresso dalla V Commissione bilancio, il testo unificato è stato sottoposto ad alcune modifiche. All'articolo 1 è stato soppresso il riferimento alla legge 27 dicembre 1973, n. 927. All'articolo 2 sono state introdotte le graduazioni di spesa indicate nel suddetto parere. È stato inserito un nuovo articolo 3, che abroga la legge 27 dicembre 1973, n. 927.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero sottolineare con soddisfazione il fatto che il testo che la Commissione si accinge ad approvare consente la realizzazione nel Mezzogiorno di un'importante infrastruttura.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato così come sono stati modificati dal relatore allo scopo di recepire le condizioni espresse dalla Commissione bilancio.

Poiché agli articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'Ente autonomo del Porto di Palermo è autorizzato a costituire una società

per azioni avente per fine sociale la costruzione di un bacino fisso in muratura idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tonnellate.

Alla società così costituita è trasferita la concessione — limitatamente alla costruzione — già assentita alla società « Bacino di Palermo » in base all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1972, n. 927. La nuova società concessionaria subentra in tutti i rapporti giuridici posti in essere dalla società Bacino di Palermo in attuazione della legge 27 dicembre 1973, numero 927.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società costituita in applicazione dell'articolo 1 della presente legge un contributo di 40 miliardi da erogare per quote annuali in relazione ai programmi presentati dalla società concessionaria nella misura di lire 1 miliardo per il 1982, 9 miliardi per il 1983, e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986.

(È approvato).

ART. 3.

La legge 27 dicembre 1973, n. 927, è abrogata.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione corrispondente del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente titolo del testo unificato: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 827 concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo ».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

CUSUMANO. Con l'approvazione in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge, relative alla costruzione di un bacino fisso, in muratura, nel porto di Palermo, capace di ospitare navi fino a 150 mila tonnellate di stazza lorda, e con l'aumento dell'intervento finanziario dello Stato fino a 40 miliardi (rispetto ai 16 miliardi previsti nella legge n. 927 del 1972), si consente la realizzazione di una grande infrastruttura, che aumenta l'importanza del porto di Palermo, e permette ai suoi cantieri di occupare una posizione di avanguardia.

Il porto di Palermo già gode di una privilegiata posizione geografica, e le sue maestranze sono note per abilità, soprattutto nel settore delle navi cisterna. Il presente provvedimento di legge favorisce lo sviluppo, oltre che dell'occupazione a Palermo, anche e soprattutto della marina mercantile, inserendosi nel contesto della politica cantieristica nazionale e nel piano comunitario per lo sviluppo di navi addette al trasporto del carbone e del metano. Il gruppo socialista dichiara, pertanto, il suo voto favorevole al testo unificato delle proposte di legge.

ROSSINO. Il gruppo comunista voterà a favore del testo unificato delle proposte di legge in discussione, pur rilevando l'enorme ritardo con cui il provvedimento viene approvato.

Già due anni fa, in occasione della visita che la Commissione fece, con il presidente Sullo, ai cantieri navali di Palermo, era stata fatta presente l'esigenza di procedere alla costruzione di un bacino di carenaggio in grado di ospitare navi fino a 150 mila tonnellate di peso lordo. Ma, in proposito, si è registrata una sorda resistenza, in questa sede e da parte della FINCANTIERI, sottovalutandosi la importanza dei cantieri navali di Palermo per la Sicilia e per tutto il paese.

Questi cantieri, infatti, si trovano al centro del Mediterraneo, e impiegano

3.500 unità lavorative, più quelle indotte. Questo personale rappresenta il più consistente nucleo specializzato di tutta l'isola, ma ha serie prospettive occupazionali, in quanto la FINCANTIERI ha pensato, in questi anni, di dover ridurre i cantieri stessi ad un'officina di riparazioni. La scelta di costruire un bacino di carenaggio, come quello di cui oggi discutiamo, può e deve rientrare in un disegno di allargamento della base produttiva del cantiere. Noi riteniamo che Palermo sia in condizione di divenire centro di un sistema misto di costruzioni e riparazioni di navi; in questo senso, la stessa posizione geografica del porto rappresenta una condizione di estremo favore, per gli armatori, per i naviganti, per tutti coloro che sono impegnati nel settore della riparazione delle navi.

Desidero far osservare che il testo, così come risulta modificato in base al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha un limite: cioè, di fatto, le costruzioni inizierebbero nel 1983, e si tratta di ritardi che si accumulano, impedendo lo sviluppo del cantiere interessato. Dobbiamo ricordare che, nel corso di questi anni, il movimento merci è stato ingente, nel porto di Palermo, e lo stesso Ente autonomo del porto di Palermo ha approvato il progetto per la realizzazione di importanti opere, per cui si è già ottenuto il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno. Dunque, il parere espresso dalla V Commissione bilancio, che abbiamo dovuto recepire, appare in tal senso fortemente limitativo. Tuttavia, tenendo conto di ciò che la costruzione di questo nuovo bacino di carenaggio può rappresentare, per lo sviluppo del porto di Palermo, voteremo, come ho già detto, a favore del testo unificato delle proposte di legge.

REINA. Desidero sottolineare l'importanza che assume l'approvazione di questo provvedimento di legge per lo svilup-

po dei cantieri navali di Palermo: si viene, infatti, a realizzare una struttura essenziale per i cantieri medesimi, che hanno quel ruolo importante — situati come sono, al centro del Mediterraneo — che ha già sottolineato il collega Rossino.

Il parere della V Commissione bilancio, anche se ci ha consentito di portare il contributo statale da 32 a 40 miliardi, costituisce, a mio avviso, una specie di strettoia, per la realizzazione del bacino di carenaggio, nel momento in cui si destina solo un miliardo per l'anno 1982; inoltre, non si prevede alcun contributo per l'Ente autonomo del porto di Palermo (che dovrà costituire la società di gestione della costruzione del bacino), con riferimento alla formazione della società ed al conferimento del capitale sociale. Si tratta di grossi limiti, che se non tolgono al provvedimento di legge la sua principale finalità, tuttavia destano serie perplessità.

Di positivo c'è il fatto che siamo finalmente riusciti a portare alla votazione questo testo: e siamo certi che, sulla base del dibattito avutosi in Commissione, si potranno avviare a soluzione i problemi sia dei cantieri navali del porto di Palermo, sia dei lavoratori in essi occupati.

TANCREDI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento, in quanto ritiene che il porto di Palermo sia essenziale e di preminente importanza nel Mediterraneo, soprattutto ora che questo mare è tornato ad essere pieno di vita e di traffico. L'ampiamiento del bacino di carenaggio nel porto di Palermo renderà possibile ospitare navi fino a 150 mila tonnellate di stazza, aumentando ulteriormente l'importanza di questo porto nel Mediterraneo.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Rubino ed altri; La Torre ed altri; Saladino ed altri, *in un testo unificato con il seguente titolo:* « Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo » (1136 - 1199 - 1238).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Amarante, Ambrogio, Astone, Bettini, Bonetti Mattinzoli, Botta, Castoldi, Ciuffini, Corradi, Cusumano, De Caro, Ebner, Facchini, Fornasari, Giglia, Manfredi Manfredo, Matrone, Reina, Rocelli, Rossino, Santi, Susi, Tancredi.

Discussione del disegno di legge: Consolidamento della Torre di Pisa (Approvato dal Senato) (2942) e della proposta di legge Nicolazzi ed altri: Nuove norme per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa (1615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Consolidamento della Torre di Pisa », già approvato dal Senato nella seduta del 4 novembre 1981, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Nicolazzi, Longo Pietro e Massari: « Nuove norme per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa ».

L'onorevole Tancredi ha facoltà di svolgere la relazione.

TANCREDI, Relatore. Il disegno di legge n. 2942, concernente il consolidamento della torre di Pisa, è stato presentato al Senato l'11 maggio 1981 e approvato da quella assemblea il successivo 13 ottobre su un testo lievemente modificato dalla VIII Commissione lavori pubblici.

È singolare che città di così rilevante interesse storico-artistico, quali Venezia e Pisa, con un patrimonio culturale unico al mondo e meta di importanti flussi turistici, minacciato nella sua stessa sopravvivenza da fenomeni geologici ed idrici complessi, abbiano visto l'impegno unanime dei più importanti studiosi del settore, con apporti espressi in occasione di concorsi internazionali i cui risultati, tuttavia, non sono stati ritenuti dalle nostre amministrazioni idonei ad affrontare problemi antichi, ma che presentano quotidianamente i connotati della estrema urgenza.

Mentre per il fenomeno dell'acqua alta di Venezia, il Parlamento ha autorizzato, con recente provvedimento, l'acquisizione a cura della amministrazione dei progetti presentati alle gare internazionali svolte e per altro non ritenuti idonei, per il consolidamento della torre di Pisa, l'amministrazione ha nel frattempo instaurato proficui colloqui con i progettisti che hanno partecipato all'elaborazione delle più interessanti proposte tecniche, al fine della definitiva elaborazione e stesura di un progetto esecutivo per l'esecuzione dei necessari ed urgenti lavori a cura della amministrazione.

È noto che con due leggi speciali, la n. 506 del 1965, che autorizzò la spesa di 200 milioni per ricerche e studi preparatori per l'indizione di un concorso di progettazione o appalto-concorso a carattere internazionale e la legge n. 750 del 1969, che stanziò 3,2 miliardi per l'esecuzione dei lavori, il Parlamento già si espresse favorevolmente a che lo Stato intervenisse per il consolidamento della torre di Pisa, con le proprie strutture e con impegni di spesa a suo totale carico.

Tuttavia, come già ricordato, la somma di 3,2 miliardi stanziata dalla legge n. 750 non fu spesa per l'esito negativo dell'esperimento di appalto-concorso. I predetti stanziamenti andarono così in economia di bilancio.

Di conseguenza, si pone l'esigenza di approvare la presente proposta di legge, che conferma l'impegno di intervento, adeguando gli stanziamenti originariamente disposti ed indicando le modalità e procedure per la progettazione ed esecuzione sia dei lavori a carattere straordinario che di quelli per la manutenzione dell'esistente.

L'articolo 1 del provvedimento autorizza la spesa di 15 miliardi per il quadriennio 1981-1984, di cui 1 miliardo riferito all'esercizio 1981.

L'articolo 2 autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad eseguire eventuali opere provvisorie di salvaguardia che si rendessero necessarie prima dell'inizio dei lavori veri e propri di consolidamento, nonché, ove necessario, ulteriori indagini, rilievi, sondaggi e prove di laboratorio; autorizza inoltre il medesimo Ministero a provvedere alla progettazione esecutiva utilizzando, come si è detto, alcuni progetti dell'appalto-concorso non aggiudicato ed affidandone l'incarico ad uno o più professionisti.

Sempre con l'articolo 2 si prevedono norme di snellimento delle procedure di approvazione del progetto e la nomina di un comitato tecnico destinato ad assistere il direttore dei lavori nel corso del suo incarico. A quest'ultimo proposito appare opportuno consentire il sistema dello incarico a professionista esterno anche per la direzione dei lavori. Un emendamento in tal senso è stato accolto dal Senato su proposta dell'VIII Commissione.

L'articolo 3 prevede che le spese per la progettazione esecutiva, per i rimborsi ed i compensi agli esperti e per l'eventuale copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni ed atti relativi agli studi riguardanti la torre di Pisa, siano compresi nello stanziamento complessivo di 15 miliardi, con il limite di 1,7 miliardi.

L'articolo 4 prevede l'erogazione di un contributo all'Opera primaziale di Pisa, durante la chiusura della torre dovuta ai lavori, con un tetto di 80 milioni all'anno, quale rimborso per il mancato introito dei proventi percepiti per l'ingresso dei visitatori.

L'articolo 5 reca le disposizioni di carattere finanziario.

Si propone che la Commissione lavori pubblici approvi celermente il provvedimento, considerata anche l'estrema necessità ed urgenza di lavori da eseguire sul monumento, esemplare unico del patrimonio storico-artistico italiano e meta turistica di primaria importanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CIUFFINI. Bene ha fatto il relatore a ricordare Venezia e la sua situazione nel momento in cui la Commissione esamina il disegno di legge che ci perviene dal Senato. Bene ha fatto, perché in realtà quella dell'acqua alta in laguna e quella della torre di Pisa sono due storie parallele, innanzitutto dal punto di vista temporale: nel 1965 emerge il problema della torre di Pisa e il Parlamento ne prende atto approvando una legge; nel 1966, ed esattamente il 4 novembre, vi è un'alluvione in piazza San Marco e in altre parti della città di Venezia. Il problema emerge, il Parlamento ne prende atto, si cominciano gli studi, si prendono iniziative, parallele non soltanto nei tempi, ma anche nello svolgimento successivo, e nelle cause. E qui va sottolineata una questione, e respinto un concetto, secondo cui i problemi del dissesto della laguna e di quello della torre di Pisa siano frutto del fato, della sorte maligna, dell'azione ineluttabile della natura.

Certo, si tratta, in entrambi i casi, di fenomeni naturali, ma per essi vale il fatto che l'opera indiscriminata dell'uomo ha accelerato l'azione di fenomeni negativi. Ci troviamo, cioè, di fronte ad un ennesimo caso di uso non programmato del territorio: da una parte, si sono avuti l'imbonimento della zona industriale e

lo scavo incontrollato dei fondali, dall'altro l'emungimento delle falde acquifere per usi idropotabili e industriali.

C'è da domandarsi — in un momento in cui il Ministero dei lavori pubblici pare rinunciare all'idea di un uso programmato del territorio, proponendo addirittura il silenzio-assenso — se le situazioni di Venezia e di Pisa non siano destinate, in futuro, ad aggravarsi; se accanto a queste non si dovranno registrare altre negative situazioni, qualora l'ipotesi ventilata dal predetto dicastero venga a realizzarsi (e noi ci auguriamo di no).

Non possiamo non sottolineare un altro parallelismo, tra la situazione di Venezia e quella di Pisa: cioè il fatto che in tutti e due i casi si è assistito all'espletamento di un appalto-concorso non andato a buon fine. Non si capisce perché si verifichi questo, e le commissioni si palleggino per anni i progetti, senza venirne a capo, quanto meno dichiarandoli non efficaci, e mettendosi nuovamente all'opera. Altri elementi di somiglianza tra le due situazioni ci portano a concludere che, in entrambi i casi, l'operato del Ministero dei lavori pubblici sia da condannare.

Siamo tuttavia giunti, per quanto riguarda Pisa, all'epilogo, o almeno al termine di una fase e, ci auguriamo, all'inizio di un'altra, rapidamente operativa, cioè quella delle prime opere di consolidamento della Torre. Dopo aver stigmatizzato i ritardi, il comportamento del dicastero dei lavori pubblici, l'atteggiamento di incuria della pubblica amministrazione — segnatamente di quella centrale — nei confronti della conservazione del patrimonio archeologico, artistico e culturale, il gruppo comunista non può, a questo punto, che votare a favore dei provvedimenti di legge in esame, all'insegna del « meglio tardi che mai! ».

Ci domandiamo oggi se siamo giunti all'epilogo anche per la situazione di Venezia, e cogliamo quest'occasione per ricordare ancora una volta al Governo l'impegno che aveva preso circa la soluzione dei problemi della laguna veneta, per co-

nosocere l'esito degli studi che si stanno in proposito compiendo, e la possibilità di giungere, se non all'eliminazione del fenomeno dell'acqua alta nella laguna, quanto meno ai primi interventi di carattere operativo.

CUSUMANO. Ci troviamo oggi ad approvare la terza legge speciale per il consolidamento definitivo della Torre pendente di Pisa: siamo partiti da una legge per le ricerche e gli studi preparatori sull'argomento, fino ad arrivare, nel 1969, ad un provvedimento organico, volto ad affrontare il tema vero e proprio del consolidamento. Nell'ambito di quest'ultima legge — di cui fui relatore — scegliemmo lo strumento dell'appalto-concorso internazionale, convinti di coinvolgere, in un'opera tecnica di grandissima importanza, ditte specializzate di più paesi. Ma a questo punto mi pongo la stessa domanda già proposta dal collega Ciuffini: per quale motivo nessun progetto allora è stato ritenuto idoneo ai fini esecutivi?

Oggi esaminiamo un provvedimento di legge che reca uno snellimento delle procedure, sulla base del convincimento che i lavori sono ormai improcrastinabili, dal momento che la torre di Pisa, sia pure in misura infinitesimale, continua a pendere sempre più. Il fatto che il Ministero dei lavori pubblici evochi a sé le procedure non soltanto della progettazione, ma anche dell'esecuzione vera e propria dei lavori, concedendo e la progettazione e l'esecuzione a trattativa privata, dovrebbe assicurare che il presente provvedimento di legge dia inizio ai lavori di consolidamento della torre.

Ritengo opportuno che, durante l'esecuzione dei lavori, il Ministero, attraverso il suo rappresentante, informi la Commissione non soltanto delle fasi preliminari, relative alla progettazione ed alle trattative per l'effettuazione delle opere, ma anche dei lavori in corso di esecuzione. Si tratta di un'opera che investe aspetti culturali, artistici e storici, e presenta notevoli difficoltà, sotto il profilo tecnico: è pertanto necessario procedere con sollecitudine, ma anche con un ade-

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

guato controllo, che compete, senza dubbio, al Parlamento.

Fatte tali considerazioni, a nome del gruppo socialista, preannuncio il voto favorevole al provvedimento di legge in esame.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TANCREDI, Relatore. La storia della torre di Pisa — è bene ricordarlo — inizia nel 1173: si lavora per cinque anni, arrivando al quarto ordine della costruzione, e si sospende l'opera per cento anni, per esaminare cosa si debba fare, sul piano tecnico, per proseguire i lavori. Si hanno, poi, altri cinque anni di costruzione, ed ottanta anni di sospensione, per arrivare al completamento dell'opera nel 1370. Certamente nel 1378 già la torre pendeva: lo si rileva da un quadro che si conserva a Pisa. Non credo, dunque, che i motivi della pendenza della torre siano dovuti all'emungimento delle falde idropotabili, in quanto, come ho detto, il fenomeno si registrava fin da quei tempi lontani, e l'opera dell'uomo, almeno in questo caso, non è stata determinante per aggravare la situazione.

Ciò detto, osservo che non vorremmo che le commissioni e gli appalti concorsi, stabiliti dal Ministero, registrassero gli stessi tempi occorsi per la costruzione della torre! Infatti, s'impone la necessità di effettuare lavori urgentissimi, tenendo conto che si tratta di un'opera particolare, che richiede speciali accorgimenti tecnici, per non peggiorare la situazione, anziché eliminarla.

SANTUZ, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Credo che con il disegno di legge in esame il Governo abbia chiaramente indicato la propria volontà di intervenire per concludere una vicenda che si sta trascinando da un certo numero di anni soprattutto a causa di difficoltà di ordine tecnico, storico-ambientale e tecnologico. Un intervento di salvaguardia della torre di Pisa esige una

serie di interventi estremamente cauti, oltre che finanziariamente qualificati. Vi è stata una prima fase di preparazione, con la predisposizione dello strumento dell'appalto-concorso che indubbiamente ha dato dei risultati, quanto meno sul piano dei suggerimenti e delle proposte. Il Governo si propone ora di intervenire direttamente, attraverso il Ministero dei lavori pubblici, sia con un'accelerazione delle procedure previste dalla legge sia con un intervento diretto nella fase di progettazione e di attuazione dei lavori. La dotazione finanziaria prevista dal provvedimento non è certamente eccessiva nelle dimensioni, ma comunque è buona. Il Governo auspica che il disegno di legge sia approvato rapidamente, assicurando che il Ministero dei lavori pubblici sarà solerte nella predisposizione degli studi e degli altri strumenti necessari per dare pratica attuazione all'esigenza di dare stabilità alla torre di Pisa e di mantenere integro il quadro ambientale in cui essa si colloca, esigenza presente in tutto il mondo e in particolare in coloro che si occupano di opere d'arte.

PRESIDENTE. Propongo che la Commissione assuma come testo-base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 2942. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 2942, a condizione che lo stanziamento relativo sia previsto per gli anni dal 1982 al 1985. Il relatore pertanto ha predisposto emendamenti intesi a recepire la condizione posta dalla V Commissione.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nel quadriennio 1981-84 per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle opere di presidio e di quel-

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

le di definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, nonché per le diverse esigenze previste dalla presente legge.

Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento viene determinato in lire 1 miliardo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento: *Al primo comma dell'articolo 1, le parole: 1981-'84, sono sostituite dalle parole: 1982-'85.*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento: *Al secondo comma dell'articolo 1, la parola: 1981, è sostituita dalla parola: 1982.*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne detto lettura.

ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire quelle opere provvisorie di salvaguardia della torre di Pisa che si rendessero necessarie prima dell'inizio delle opere di consolidamento definitivo, nonché ad eseguire eventuali ulteriori indagini, rilievi, sondaggi e prove di laboratorio.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede per la progettazione esecutiva delle opere definitive di consolidamento della torre di Pisa affidandone l'incarico a uno o più professionisti. Il progetto sarà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sostituisce ogni altro pa-

rere previsto dalla normativa di diritto comune.

Qualora il Ministero dei lavori pubblici non vi provveda direttamente con il proprio personale, la direzione dei lavori può essere affidata ad un professionista.

Il direttore dei lavori, per tutte le opere di consolidamento della torre, sarà assistito da un comitato tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali.

(È approvato).

ART. 3.

Sui fondi di cui al precedente articolo 1 e limitatamente all'ammontare di lire 1.700 milioni graveranno gli onorari e le competenze della progettazione esecutiva e dell'eventuale direzione dei lavori, nonché i rimborsi di spese e i compensi agli esperti, anche stranieri, da determinarsi in relazione al lavoro svolto e, per gli stranieri, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, nonché le eventuali spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni ed atti relativi agli studi riferentisi alla torre di Pisa.

(È approvato).

ART. 4.

Sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Opera Primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della torre pendente, a seguito dei lavori per la salvaguardia ed il consolidamento della torre stessa, verrà corrisposto, per il tempo necessario all'ultimazione degli interventi, un contributo annuo in misura pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera Primaziale suddetta per tasse di ingresso alla torre, riferita al gettito medio registrato nell'ultimo triennio precedente allo inizio dei lavori.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 5 la parola: 1981 è sostituita dalla seguente: 1982.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Consolidamento della torre di Pisa » *(approvato dal Senato) (2942).*

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2942, risulta assorbita la proposta di legge Nicolazzi ed altri (1615).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Amarante, Ambrogio, Astone, Balzardi, Bettini, Bianco Ilario, Bonetti, Botta, Castoldi, Ciuffini, Corradi, Cusumano, De Caro, Ebner, Facchini, Fornasari, Giglia, Matrone, Padula, Porcellana, Querci, Rocelli, Rossino, Santi, Sobrero, Susi e Tancredi.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Disposizioni riguardanti l'ordinamento del personale dell'ANAS (1550-ter); Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il triennio 1979-1981 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Azienda medesima (2799); e della proposta di legge Pisoni e Fioret: Norme per l'inquadramento nel ruolo degli operai permanenti dello Stato di coloro che hanno prestato o prestano servizio sulle strade statali retribuiti in forma indiretta (167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Disposizioni riguardanti l'ordinamento del personale dell'ANAS »; « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il triennio 1979-1981 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Azienda medesima »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati PISONI e FIORET: « Norme per l'inquadramento nel ruolo degli operai permanenti dello Stato di coloro che hanno prestato o prestano servizio sulle strade statali retribuiti in forma indiretta ».

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo unificato dei disegni e della proposta di legge, a suo tempo inviatole; la I Commissione affari costituzionali ha altresì espresso parere favorevole, « con raccomandazione alla Commissione di merito di coordinare le norme di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 14, tenendo conto dell'incongruità della determinazione in misura fissa del premio di produzione, in relazione al rinvio al decreto ministeriale della precisazione dei criteri di corresponsione dei premi; di esaminare l'opportunità di modificare il parere favorevole del Consiglio di amministrazione in una proposta dello stesso, certamente più competente a valutare l'attività dei propri dipendenti; di aggiungere, all'articolo 15, dopo i « capi casellanti », anche i « casellanti »; di aggiungere, all'articolo 17, dopo le parole: « essere inquadrati », le parole: « anche in soprannumero ».

ROCELLI, *Relatore*. Il presidente ha testè dato notizia dei pareri espressi dalle competenti Commissioni: in base al parere condizionato della I Commissione affari costituzionali, mi riservo di presentare degli emendamenti, di carattere non sostanziale, quando passeremo all'esame dell'articolato.

Nel ringraziare ancora tutti i colleghi intervenuti nel corso della discussione, mi auguro che il testo unificato dei progetti di legge in questione possa essere oggi rapidamente approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Pongo in votazione l'articolo 1 al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 16.500 milioni per l'anno finanziario 1981 relativa all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 27 maggio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della federa-

zione unitaria CGIL-CISL-UIL nonché della AND ANAS DIRSTAT per la corresponsione al personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 e all'allegata tabella n. 1:

ART. 2.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attuale ruolo dei capi cantonieri, ferma restando la dotazione organica complessiva, viene articolato in ruoli compartimentali le cui dotazioni organiche risultano dalla allegata tabella n. 1.

I capi cantonieri, con le modalità di cui ai successivi commi, vengono collocati nella quinta qualifica funzionale.

In prima applicazione della presente legge, i posti di organico del nuovo ruolo dei capi cantonieri saranno ricoperti, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, dal personale in servizio proveniente dalla ex qualifica di capo cantoniere ed attualmente inquadrato nella quarta qualifica funzionale purché abbia esercitato le relative mansioni da data anteriore al 1° luglio 1980 e le eserciti tuttora all'entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento avverrà seguendo l'ordine risultante dal ruolo di provenienza e non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

I capi cantonieri attualmente in servizio e che eventualmente risultassero in soprannumero in ciascun compartimento verranno inquadrati nella quinta qualifica funzionale previa dichiarazione scritta di disponibilità a trasferirsi nelle sedi vacanti di altro compartimento.

Per ciascun compartimento della viabilità, il numero dei capi cantonieri non potrà essere superiore a quello previsto dalla allegata tabella.

I posti che si renderanno successivamente vacanti in ogni compartimento del-

la viabilità verranno totalmente ricoperti mediante concorso interno compartimentale per esami al quale potranno partecipare — previo corso di qualificazione che l'azienda terrà ogni biennio — i dipendenti muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in servizio da almeno cinque anni dalla data del bando di concorso in una qualifica non inferiore alla quarta.

Le modalità di svolgimento del corso nonché del concorso, verranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale.

Agli idonei del predetto concorso interno verranno attribuiti anche i posti eventualmente resisi disponibili tra la data del bando del predetto concorso e la data del decreto di approvazione della graduatoria.

Per il personale di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni previste nell'articolo 40 — ultimo comma — del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il trasferimento dei capi cantonieri da un compartimento ad un altro, può avvenire solo se esistono vacanze nel ruolo organico del compartimento ricevente.

Il provvedimento di trasferimento dovrà contenere la cancellazione dell'interessato dal ruolo compartimentale di provenienza ed il suo inserimento nel ruolo del compartimento nel quale viene trasferito.

Il personale in servizio con la qualifica di cantoniere, nonché quello che verrà assunto con tale qualifica, viene inquadrato a tutti gli effetti nella quarta qualifica funzionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché eserciti le mansioni proprie della qualifica, ovvero dalla data di assunzione.

Per il personale di cui al comma precedente, in servizio alla data del 13 luglio 1980, cessa di avere effetto l'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

TABELLA 1.

RUOLI COMPARTIMENTALI DEI CAPI CANTONIERI

(Dotazione organica complessiva n. 1.780)

Strade statali

Compartimento di Roma	Km.	2.783,403	n.	102
Compartimento di Perugia	Km.	1.545,184	n.	57
Compartimento di Firenze	Km.	3.500,784	n.	127
Compartimento di Genova	Km.	1.432,208	n.	52
Compartimento di Torino	Km.	2.921,717	n.	108
Compartimento di Aosta	Km.	286,144	n.	12
Compartimento di Milano	Km.	3.699,103	n.	135
Compartimento di Bolzano	Km.	2.629,437	n.	95
Compartimento di Trieste	Km.	1.336,440	n.	50
Compartimento di Venezia	Km.	1.984,859	n.	73
Compartimento di Bologna	Km.	3.074,527	n.	113
Compartimento di Ancona	Km.	1.522,834	n.	55
Compartimento de L'Aquila	Km.	2.338,522	n.	86
Compartimento di Napoli	Km.	2.928,957	n.	106
Compartimento di Bari	Km.	2.977,316	n.	108
Compartimento di Campobasso	Km.	853,472	n.	32
Compartimento di Potenza	Km.	1.959,913	n.	71
Compartimento di Catanzaro	Km.	3.584,248	n.	130
Compartimento di Palermo	Km.	3.851,291	n.	140
Compartimento di Cagliari	Km.	3.053,452	n.	112
	Km.	48.263	n.	1.764

Autostrade statali

Ufficio speciale Cosenza	Km.	443,400	n.	9
Ufficio speciale Palermo	Km.	360,200	n.	7
	Km.	803,600	n.	16
		TOTALE	n.	1.780

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 con l'allegata tabella.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 3 a 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

In caso di riconosciuta inabilità fisica a svolgere le mansioni di capo cantoniere, ovvero quelle di cantoniere, l'amministrazione può disporre, su domanda dell'interessato da presentarsi entro tre mesi dalla riconosciuta inabilità fisica, e su conforme parere del Consiglio di amministrazione, la cessazione dell'espletamento delle mansioni di capo cantoniere ovvero di quelle cantoniere e la relativa utilizzazione, fermo restando il trattamento economico in godimento, in mansioni di qualifica funzionale inferiore subordinatamente alla vacanza del posto.

Il conseguente provvedimento dovrà contenere la cancellazione dell'interessato dalla qualifica di provenienza e la sua ascrizione alla nuova.

(È approvato).

ART. 4.

Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro della funzione pubblica - una apposita Commissione paritetica con competenze analoghe a quelle previste per la Commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Detta Commissione, nominata con decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da

un dirigente generale e composta da quattro funzionari rappresentanti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio della funzione pubblica -, da un rappresentante del Ministero del tesoro, e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale.

I lavori relativi alla individuazione dei profili professionali dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 1981.

(È approvato).

ART. 5.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'Azienda può disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro e non oltre due anni dal riconoscimento di tale causa.

A tal fine sono utilizzati i posti disponibili nel primo, secondo, terzo e quarto livello.

In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, l'Azienda predetta ha eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma o, se più favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto l'Azienda può procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.

(È approvato).

ART. 6.

Al personale dipendente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981.

del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432.

(È approvato).

ART. 7.

Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, i trattamenti di quiescenza e di previdenza vengono liquidati sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento dell'anzianità, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

ART. 8.

Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1979 e fino al 1° febbraio 1981 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi solo ai fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione del servizio.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio, con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

(È approvato).

ART. 9.

L'orario di lavoro del personale della azienda è ridotto a 40 ore settimanali dal 1° gennaio 1982.

(È approvato).

ART. 10.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata, in deroga al dispo-

sto dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio e salariato nei limiti delle disponibilità di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi, con facoltà di comprendere nel numero dei posti anche quelli che si rendessero disponibili nel corso dell'anno.

La nomina dei vincitori non potrà avere decorrenza anteriore alla vacanza del relativo posto.

I vincitori del concorso dovranno permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni.

(È approvato).

ART. 11.

L'Amministrazione ha facoltà di nominare, in ordine di graduatoria, anche i candidati dichiarati idonei nei limiti dei posti resisi disponibili successivamente alla definizione del concorso e, comunque, non oltre il biennio dalla data di nomina dei vincitori.

(È approvato).

ART. 12.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a corrispondere al dipendente personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, il compenso mensile denominato « premio di produzione », al fine di accrescere l'efficienza dei servizi espletati dall'Azienda, anche in relazione ai programmi di interventi straordinari per la viabilità statale.

Il compenso di cui sopra è esteso al personale che presta servizio presso l'ANAS ai sensi dell'articolo 48 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 e all'allegata tabella n. 2.

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Do lettura della tabella n. 2:

PREMIO DI PRODUTTIVITA

<i>Qualifica</i>	<i>Premio mens.</i>
Direttore generale	267.000
Direttore centrale	231.000
Direttore superiore	190.000
Primo dirigente	153.000
Isp. gen.le R.E.	135.000
Dir. div. R.E. (a 2)	125.000
Dir. Div. R.E.	117.000
Livello 8°	95.800
Livello 7°	87.800
Livello 6°	72.000
Livello 5°	68.000
Livello 4°	66.000
Livello 3°	57.000
Livello 2°	54.000
Livello 1°	52.000

FACCHINI. Già in sede di discussione sulle linee generali abbiamo preannunciato l'astensione del gruppo comunista dalla votazione di questa tabella di cui chiedo la votazione separata a causa del mantenimento di una situazione di sperequazione tra le fasce più alte e quelle più basse del personale.

ROCELLI, *Relatore*. Devo ribadire che la sperequazione è insita nel secondo comma dell'articolo 13, in quanto la differenziazione della tabella deriva dai criteri di produttività e dalla responsabilità che devono essere tenuti presenti dal consiglio di amministrazione dell'ANAS e dal ministro dei lavori pubblici. Evidentemente una differenziazione di tipo diverso porterebbe a considerare il premio di produttività non in quanto tale, ma come un momento surrettizio rispetto al contratto di lavoro. Dal momento che la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole, sia pure con le osservazioni espresse non solo dal gruppo comunista ma anche dallo stesso sottosegretario di Stato per il tesoro, vorrei pregare l'ono-

revole Facchini di modificare, se possibile, l'atteggiamento di astensione in voto favorevole, in quanto mi sembra che difficilmente si possa condizionare un voto favorevole solo all'impostazione dei termini della tabella.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

L'importo del premio, stabilito nella misura massima mensile di cui all'allegata tabella, viene stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici - presidente dell'ANAS - sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Con lo stesso decreto saranno stabiliti criteri particolari di corresponsione del premio che tengano conto della produttività e delle responsabilità.

In ogni caso il premio non va corrisposto nei giorni di assenza dal servizio con esclusione di quelli per congedo ordinario ed infortunio sul lavoro.

Il relatore, onorevole Gian Franco Rocelli, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 13 con il seguente:

L'importo del premio stabilito nella misura massima mensile di cui all'allegata tabella, viene stabilito annualmente con decreto del ministro dei lavori pubblici - presidente dell'ANAS - su proposta del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella n. 2.

(È approvata).

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Pongo in votazione l'articolo 13, quale risulta a seguito della modifica testé apportata.

(È approvato).

All'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti; lo porrò, pertanto, direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 14.

Il ruolo organico dei casellanti dell'ANAS (carriera ausiliaria amministrativa) istituito con l'articolo 51 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 - tabella E, quadro I - è soppresso.

La relativa dotazione organica di 450 posti sarà portata in aumento all'organico dei cantonieri stradali di cui al quadro 4° della stessa tabella E.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 15.

I capi casellanti dell'ANAS, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, conservando l'anzianità di servizio di ruolo, nelle corrispondenti qualifiche di capo cantoniere e cantoniere.

Il relatore, onorevole Gian Franco Rocelli, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Dopo le parole: I capi casellanti, *aggiungere le parole:* e i casellanti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, quale risulta a seguito della modifica testé apportata.

(È approvato).

All'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti. Lo porrò, pertanto, direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 16.

« Gli operai permanenti dell'ANAS, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed inquadrati con le seguenti qualifiche di mestieri: asfaltista, carpentiere, giardiniere, manovale specializzato, minatore di roccia, muratore, pavimentatore, pittore e verniciatore, pontiere, scalpellino, stradino e vivaista, di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono collocati, conservando l'anzianità di servizio in ruolo, nell'organico del personale ausiliario dell'ANAS con la qualifica di cantoniere.

In conseguenza di tale inquadramento sarà portato in diminuzione nella pianta organica degli operai permanenti dell'ANAS - approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961 e con decreto interministeriale 10 marzo 1961, n. 2269 - ed in aumento in ruolo dei cantonieri stradali, di cui al quadro 4° della tabella E) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, un corrispondente numero di posti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 17.

Coloro che, con la qualifica di operaio, hanno prestato o prestano servizio per opere di manutenzione sulle strade statali retribuiti in forma indiretta attraverso i cottimi di ordinaria manutenzione gravanti su capitoli di spesa del bilancio dell'ANAS, o in forma diretta in base alla legge n. 1248 del novembre 1961, possono, a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati nel ruolo dei cantonieri o

degli operai dell'ANAS in base alle mansioni svolte nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio anche discontinuo per almeno mesi 12, a prescindere dal limite di età.

La durata del servizio prestato e le mansioni esercitate saranno accertate dal capo dell'Ufficio della viabilità nella cui giurisdizione ha avuto luogo il servizio medesimo e dovranno risultare da atti certi in possesso dell'Amministrazione.

Per l'inquadramento di cui al precedente primo comma si prescinde dal limite di età.

Il relatore, onorevole Gian Franco Rocelli, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Dopo le parole: essere inquadrati, *aggiungere le parole:* anche in soprannumero.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, quale risulta a seguito della modifica testé apportata.

(È approvato).

All'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti; lo porrò, pertanto direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 18.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi e 500 milioni per l'anno finanziario 1981 e in complessive lire 24 miliardi e 300 milioni per l'anno finanziario 1982, delle quali lire 8 miliardi e 400 milioni a copertura del titolo terzo e lire 15 miliardi e 900 milioni a copertura del titolo quarto, si fa fronte quanto a lire 16 miliardi e 500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 e quanto a lire 24 miliardi e 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 505 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario 1982 e i corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Desidero ringraziare il relatore per il lavoro veramente determinante che ha svolto nell'elaborazione dell'articolato. Siamo tutti consapevoli della urgenza dell'approvazione di questo provvedimento, per restituire tranquillità alla azienda e ai dipendenti che in questo momento sono in agitazione. Mi sembra che la soluzione adottata d'intesa con la I e la V Commissione possa essere accolta con soddisfazione dalle parti, per cui prego la Commissione di voler approvare rapidamente il provvedimento stesso.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

BOTTA

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

EBNER. Nel preannunciare il mio voto favorevole, mi auguro che il provvedimento sia esaminato ed approvato dal Senato nel più breve tempo possibile, per evitare possibilità di ulteriore sciopero da parte del personale dell'ANAS, che creerebbe notevoli disagi soprattutto nella mia regione, dove vi sono 2.600 chilometri di strada quasi tutti in alta montagna, disagi sia per le popolazioni residenti sia per i turisti.

FACCHINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione, pur essendo consapevole dell'importanza e dell'urgenza del provvedimento, tanto da averne accettato

lo stralcio per accelerarne l'iter. Ribadiamo ora la necessità di passare alla seconda fase, cioè alla ristrutturazione della ANAS, al fine di rendere più efficiente tale azienda. Ricordo che alcune delle nostre posizioni sono state accettate, e ciò ha consentito di migliorare notevolmente il contenuto. Ad esempio, è stato introdotto non un premio di incentivazione, ma il premio di produttività, richiamando un criterio che si richiama all'efficienza produttiva. Nel quadro di tale impostazione avevamo proposto che nella determinazione del premio per le singole categorie si seguissero criteri più equi, e non per realizzare appiattimenti o per annullare la professionalità, ma per creare una situazione di giustizia e per evitare sperequazioni, a nostro avviso troppo marcate, tra le fasce più alte e quelle più basse dei dipendenti. Si trattava inoltre di rendere più omogeneo l'impegno del personale ai fini dell'efficienza e della produttività dell'azienda.

Purtroppo, su tale punto non abbiamo trovato il pieno accordo, e per questi motivi, pur tenendo conto del lavoro svolto dalla Commissione tutta, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dei progetti di legge in esame.

SANTI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista, esprimendo piena soddisfazione per l'apporto offerto dal relatore Rocelli.

GIGLIA. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore dei provvedimenti di legge al nostro esame, che hanno subito una faticosa fase di elaborazione. Venendo anche incontro ad aspettative derivanti da accordi sindacali a suo tempo stipulati, abbiamo operato uno stralcio di un più vasto provvedimento di legge, già sottoposto all'esame della nostra Commissione, e che ad essa resta ancora affidato, per la discussione in sede legislativa. Desideriamo, quindi, sottolineare l'urgenza che anche la restante parte dell'originario progetto di legge venga preso in considerazione, perché quest'ultimo non solo si riferisce alla disponibilità di personale

tecnico per l'Azienda in questione, ed inquadra in termini più realistici il problema della dirigenza, ma offrirà anche, all'ANAS, la possibilità di maggiori iniziative per i vasti programmi che la nostra stessa Commissione va delineando. Auspico quindi che, nel votare a favore dei progetti di legge oggi in esame, il comitato ristretto ed il relatore facciano il possibile perché la residua parte del primitivo provvedimento possa essere rapidamente approvata.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto, desidero anch'io ringraziare il relatore, onorevole Gian Franco Rocelli, per il suo lavoro attento, preciso e molto tempestivo, che ha portato all'approvazione di una prima parte dell'originario provvedimento, relativa al personale dell'ANAS: del resto, l'apprezzamento per il suo operato è stato già espresso dall'onorevole sottosegretario e dai vari colleghi intervenuti.

Non dobbiamo dimenticare che la restante parte del provvedimento concernente l'Azienda in questione affronta vari problemi relativi ad una sua ristrutturazione (presenza dei geologi in ogni compartimento, oltre che presso il centro di Cesano, presenza dei periti chimici presso tale medesimo centro, completamento dei ruoli tecnici ed amministrativi nei vari compartimenti, specie nel Nord, organico della dirigenza, eccetera): essa merita, perciò, un'urgente attenzione, potendo costituire un primo passo — parziale, ma comunque indispensabile — per un'organizzazione dell'ANAS quale azienda che risponda alle moderne esigenze, e possa far fronte ai problemi che si trova dinanzi. Mi auguro quindi, quanto prima, di essere in grado, con l'accordo dell'ufficio di presidenza, di portare all'esame della Commissione anche la restante parte dell'originario provvedimento di legge.

Propongo che il titolo del testo unificato dei disegni e della proposta di legge sia quello del disegno di legge n. 2799. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Il testo unificato dei disegni e della proposta di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge (1550-ter); disegno di legge (2799); proposta di legge Pisoni e Fioret (167), *in un testo unificato e con il titolo:* « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il triennio 1979-1981 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e disposizioni riguardanti l'organizzazione e

l'ordinamento del personale dell'Azienda medesima » (1550-ter-2799-167).

Presenti	26
Votanti	14
Astenuti	12
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arnaud, Astone, Balzardi, Bianco Ilario, Borri, Botta, Ebner, Fornasari, Giglia, Padula, Porcellana, Rocelli, Santi, Tancredi.

Si sono astenuti:

Alborghetti, Amarante, Ambrogio, Bettini, Bonetti, Castoldi, Ciuffini, Corradi, De Caro, Facchini, Matrone, Rosino.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO